

Bruxelles, 10 febbraio 2026
(OR. en)

6247/26

MI 116
COMPET 176
CONSOM 43
ENV 112
IND 106
ENER 59
DELECT 27

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 659 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 9.2.2026 che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 659 final.

All.: C(2026) 659 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.2.2026
C(2026) 659 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2026

**che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Contesto generale e obiettivi

Il regolamento (UE) 2024/1781, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili ("il regolamento")¹, è entrato in vigore il 19 luglio 2024.

Il regolamento dà seguito agli impegni assunti dalla Commissione con il Green Deal europeo e con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva, illustrati rispettivamente nelle comunicazioni dell'11 dicembre 2019 e dell'11 marzo 2020: rendere il quadro normativo dell'UE adatto ad un futuro sostenibile e garantire che i prodotti immessi sul mercato dell'Unione diventino via via più sostenibili figurano tra questi impegni. Il regolamento è inoltre fondamentale per perseguire l'obiettivo cui ambisce il patto per l'industria pulita della Commissione, ossia fare dell'UE il leader mondiale dell'economia circolare entro il 2030, come indicato nella comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025.

Oltre a stabilire un quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile, il regolamento individua nella distruzione dei prodotti di consumo invenduti da parte delle imprese un problema ambientale diffuso in tutta l'UE e introduce misure per prevenire questa pratica. In tal senso, è inoltre in linea con la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari, definita nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022, che annunciava un'azione volta a porre fine alla distruzione dei prodotti tessili invenduti. Una percentuale compresa tra il 4 % e il 9 % di tutti i prodotti tessili presenti sul mercato dell'UE è distrutta prima dell'uso.

Il regolamento impone alle imprese di adottare le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti. Vieta anche la distruzione degli articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento invenduti, come pure delle calzature. Affinché tale misura sia applicata in modo proporzionato, l'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento impone alla Commissione di adottare, se del caso, un atto delegato che stabilisca deroghe a tale divieto, che potrebbero essere giustificate da uno dei seguenti motivi:

- (a) ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza;
- (b) danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficace in termini di costi;
- (c) inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati, tenendo conto, se del caso, del diritto dell'Unione e nazionale e delle norme tecniche;
- (d) mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione;
- (e) inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione;
- (f) invendibilità dei prodotti a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti;
- (g) la distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo.

¹ GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>.

Queste deroghe consentono agli operatori economici di distruggere capi di abbigliamento e calzature invenduti. Le condizioni per la distruzione sono formulate in modo tale da rendere possibile la verifica della conformità. La definizione delle condizioni alle quali le imprese possono derogare a tale divieto mira ad agevolare l'attuazione dello stesso garantendo che si applichi in modo proporzionato e solo se necessario, riducendo così al minimo gli effetti negativi sulle imprese e precludendo nel contempo eventuali scappatoie per eluderlo.

L'atto delegato tiene conto delle nuove norme sulla gestione dei rifiuti tessili proposte ai sensi della direttiva 2008/98/CE, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti² (direttiva quadro sui rifiuti). L'atto delegato è inoltre coerente con l'obbligo fissato dal regolamento che impone agli operatori economici di divulgare informazioni sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti, tra cui le informazioni sui motivi che li hanno spinti a disfarsene, compresa, se del caso, la deroga pertinente a norma all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento.

Quadro giuridico

La base giuridica del regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che riguarda il mercato interno). L'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento impone alla Commissione di adottare un atto delegato che stabilisca deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII dello stesso, concernente gli articoli e accessori di abbigliamento di materiali tessili e di cuoio e le calzature. Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto tali deroghe non possono essere disposte dai singoli Stati membri.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente atto delegato si basa sulle raccomandazioni di uno studio complementare che ha fornito assistenza tecnica sulle deroghe al divieto di distruggere capi di abbigliamento e calzature invenduti³. Lo studio mirava a determinare l'applicabilità di ciascuna delle potenziali deroghe come pure le modalità per specificarle e attuarle in termini pratici. Per conseguire tali obiettivi è stato posto un forte accento sulla consultazione dei portatori di interessi.

Una prima indagine online è stata condotta nel giugno 2024 con domande sulla specificazione, l'attuazione e il potenziale impatto economico di ciascuna deroga. L'indagine ha raccolto i contributi di 56 rispondenti, tra cui associazioni di categoria e di imprese, ONG ed esperti degli Stati membri. I risultati di questa consultazione, unitamente a un esame della letteratura, sono stati utilizzati per specificare in quali casi potrebbe essere necessaria ogni deroga e in che modo le deroghe potrebbero essere utilizzate.

Per convalidare un primo progetto di deroghe, nel settembre 2024 è stato organizzato un seminario con i portatori di interessi per raccogliere pareri su come formulare ciascuna deroga e su come gli operatori economici potrebbero attuarle e giustificarne l'applicabilità. I successivi colloqui approfonditi e le osservazioni scritte dei portatori di interessi hanno consentito di raccogliere ulteriori informazioni, specifiche del settore dell'abbigliamento e delle calzature.

² GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

³ Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente, Ecoinnovazione, Vito, Öko-Institut e.V., Moch, K. et al., *Technical assistance on derogations for a prohibition on the destruction of unsold apparel and footwear – Final report*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2024, <https://data.europa.eu/doi/10.2779/4652493>.

Lo studio complementare ha inoltre fornito informazioni qualitative sull'impatto economico atteso delle deroghe sugli operatori economici. Sebbene le deroghe introdotte a norma del presente atto delegato comportino costi limitati per giustificarne l'applicabilità, come indicato di seguito, il loro effetto complessivo è positivo rispetto a una situazione in cui non sarebbero previste deroghe al divieto di distruzione.

In linea generale lo studio complementare ha concluso che gli effetti delle deroghe si inseriscono in un insieme più ampio di disposizioni nell'ambito di altri strumenti giuridici e del regolamento, in particolare: i) l'articolo 23 del regolamento, che impone agli operatori economici di adottare le misure necessarie che ci si può ragionevolmente attendere per evitare la necessità di distruggere i prodotti di consumo invenduti, e ii) l'articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, che impone agli operatori economici di divulgare informazioni sulla quantità dei prodotti di cui si sono disfatti e sui motivi che li hanno indotti a farlo. Ai sensi di tale disposizione, gli operatori economici sono già tenuti a tenere traccia dei motivi della distruzione del prodotto che possono giustificare l'applicazione di deroghe.

Gli effetti sugli operatori economici valutati dallo studio complementare e pertinenti per il presente atto delegato riguardano principalmente i costi per giustificare l'applicabilità di tipi specifici di deroghe. Tali effetti sono strettamente connessi alle pratiche esistenti di garanzia della qualità dei prodotti messe in atto dagli operatori economici e ai costi di conformità per quanto riguarda, tra l'altro: i) il regolamento (UE) 2023/988 (regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti); ii) il regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH); iii) il regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento sulla vigilanza del mercato) e iv) i diritti di proprietà intellettuale. L'allineamento a tali pratiche e quadri garantisce la coerenza giuridica e consente alle imprese di beneficiare dei sistemi di informazione esistenti, ad esempio quelli risultanti dalle valutazioni sulla sicurezza di un prodotto ai sensi del regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Ciò riduce al minimo gli oneri amministrativi associati alle deroghe previste dal presente atto delegato.

Lo studio complementare ha suggerito di prevedere, per ciascuna deroga, obblighi di informazione sulle misure adottate per evitare il ricorso a tali deroghe in futuro. Tale aspetto è trattato in modo sufficiente dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, che impone già agli operatori economici di includere nella divulgazione sui prodotti di consumo invenduti di cui si sono disfatti informazioni sulle misure adottate e sulle misure pianificate per prevenire la distruzione di detti prodotti.

In termini di impatto positivo a medio e lungo termine, lo studio complementare ha rilevato che le deroghe e i relativi obblighi di giustificazione e divulgazione possono incentivare gli operatori economici ad adottare misure interne di garanzia della qualità rafforzate e migliorate per ridurre al minimo la non conformità dei prodotti invenduti. Queste misure potrebbero contribuire a innalzare gli standard di produzione e a migliorare la qualità dei prodotti.

Sulla base dello studio complementare, la Commissione ha preparato un documento di discussione contenente proposte preliminari su ciascuna deroga. La Commissione ha presentato il documento in occasione della prima riunione del forum sulla progettazione ecocompatibile del 20 febbraio 2025. Oltre 200 partecipanti hanno partecipato alla riunione in presenza e online, tra cui rappresentanti di vari settori industriali, ONG, esponenti del mondo accademico, partner internazionali, nonché partecipanti di Stati membri e paesi del SEE. Ulteriori discussioni si sono svolte durante la riunione del gruppo di esperti degli Stati membri del 21 febbraio 2025.

I membri del forum sulla progettazione ecocompatibile sono stati inoltre invitati a formulare osservazioni sul documento di discussione attraverso un'indagine online dell'UE. Ne sono scaturite le risposte di 14 associazioni commerciali e imprenditoriali, quattro ONG e sette

Stati membri. Se da un lato le risposte hanno espresso il sostegno generale della maggioranza dei portatori di interessi all'approccio seguito per le deroghe, dall'altro hanno anche individuato i punti sui quali si è ritenuto necessario apportare miglioramenti. Tali riscontri sono stati esaminati approfonditamente, insieme ai risultati dello studio complementare, per la messa a punto finale dell'atto delegato.

Per quanto riguarda la distruzione dei prodotti per ragioni di carattere sanitario e in materia di igiene e sicurezza, come indicato all'articolo 25, paragrafo 5, lettera a), del regolamento, oltre il 70 % dei rispondenti non ha formulato osservazioni o ha formulato solo osservazioni marginali sull'approccio proposto. Tali osservazioni comprendevano richieste di: i) maggiore chiarezza sull'interazione con la normativa dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti e ii) formulazione della deroga in modo coerente con altre deroghe.

Per quanto riguarda la distruzione dei prodotti per uno dei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera b), del regolamento, in particolare a causa di danni ai prodotti derivanti dalla loro manipolazione o riscontrati dopo che i prodotti sono stati restituiti, che non possono essere riparati in maniera efficace in termini di costi, oltre il 65 % dei rispondenti non ha formulato osservazioni o ha formulato solo osservazioni marginali sull'approccio proposto. Nelle osservazioni presentate, i portatori di interessi hanno chiesto di escludere o limitare le considerazioni relative all'efficacia in termini di costi, sostenendo che ciò avrebbe incoraggiato la distruzione piuttosto che la riparazione, in particolare nel caso dei prodotti di moda rapida di modesto valore. Poiché l'efficacia in termini di costi è esplicitamente menzionata nel regolamento, non è stato possibile eliminarla dalla deroga. Per evitare che tali prodotti siano distrutti semplicemente sulla base di questo argomento, l'atto delegato impone comunque che i prodotti oggetto di questa deroga siano prima sottoposti a una valutazione della qualità in cui possono rientrare prove tecniche, valutazioni pratiche o operazioni di cernita che danno priorità al riassortimento e alla riparazione. Queste procedure sono efficaci nel prevenire la distruzione dei prodotti restituiti dai consumatori e gli operatori economici hanno chiesto che siano riconosciute per giustificare l'applicabilità della deroga anziché documentare e tenere registri delle valutazioni relative ai singoli prodotti avviati a distruzione.

Per quanto riguarda la distruzione dei prodotti per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera c), del regolamento, in particolare a causa dell'inidoneità dei prodotti allo scopo cui sono destinati, oltre il 60 % dei rispondenti non ha formulato osservazioni o ha formulato solo osservazioni marginali sull'approccio proposto. Le osservazioni formulate riguardavano principalmente la proposta di includere in questa deroga la distruzione dei prodotti dovuta al mancato rispetto di requisiti volontari. I portatori di interessi si sono dichiarati contrari alla deroga in quanto i prodotti interessati sono pienamente conformi al diritto dell'Unione, esprimendo preoccupazione per la possibile creazione di scappatoie che consentirebbe alle imprese di elaborare politiche interne più rigorose al solo fine di giustificare la distruzione dei prodotti. Alla luce di tali osservazioni la deroga non è stata mantenuta. Per quanto riguarda la distruzione dei prodotti per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera d), del regolamento, ossia a causa della mancata accettazione dei prodotti offerti come donazione, il 45 % dei rispondenti ha formulato osservazioni di rilievo sull'approccio proposto. La maggior parte di essi è favorevole all'inclusione della deroga, ma molti hanno espresso preoccupazione rispetto alla sua formulazione troppo rigorosa, che impone ad esempio che il prodotto invenduto sia offerto come donazione ad almeno tre donatari idonei. Altri hanno invece chiesto una formulazione più rigorosa, in particolare l'aumento dei requisiti sulle condizioni alle quali i prodotti sono offerti come donazione e sulla quantità di sforzi compiuti dagli operatori economici per trovare un donatario idoneo. Sulla base di tali osservazioni, la deroga è stata rivista prolungando il periodo durante il quale i prodotti sono offerti al pubblico come donazione. Al fine di evitare effetti negativi indebiti sui soggetti dell'economia sociale, è stata

aggiunta una deroga per le circostanze in cui tali soggetti ricevono prodotti invenduti come donazione e non sono in grado di trovare un destinatario idoneo.

Per quanto riguarda la distruzione dei prodotti per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera e), del regolamento, in particolare l'inidoneità dei prodotti alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione, il 45 % dei rispondenti ha formulato osservazioni di rilievo sull'approccio proposto. Queste comprendono l'invito di vari portatori di interessi a escludere dalla deroga i prodotti contenenti elementi in conflitto con le norme sociali e le sensibilità comunemente riconosciute e per i quali non è tecnicamente possibile applicare misure correttive. Tuttavia questa deroga sarà mantenuta per evitare ripercussioni negative indesiderate sugli operatori economici; peraltro, l'obbligo di adottare misure correttive, ove tecnicamente fattibile, dovrebbe impedirci il ricorso indebito.

Nell'ambito delle considerazioni relative all'inidoneità di un prodotto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione, al fine di garantire la coerenza con la direttiva quadro sui rifiuti, in particolare con le modifiche proposte relative ai rifiuti tessili, i prodotti messi a disposizione sul mercato a seguito della preparazione per il riutilizzo (e che successivamente non possono essere venduti) non dovrebbero più rientrare nel divieto di distruzione. Tale deroga è inclusa come punto separato.

Per quanto riguarda la distruzione dei prodotti per i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera f), del regolamento, ossia a causa della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i prodotti contraffatti, il 57 % dei rispondenti non ha formulato osservazioni o ha formulato solo osservazioni marginali sull'approccio proposto. Alcuni rispondenti hanno messo in guardia contro l'inclusione di tale deroga, in quanto consentirebbe la distruzione di prodotti in linea di principio idonei all'uso. Più specificamente, non hanno convenuto di prevedere una deroga per gli accordi di licenza, affermando che i prodotti oggetto di tali accordi non sono né contraffatti né realizzati per violare i diritti di proprietà intellettuale e che la loro distruzione non dovrebbe essere autorizzata. Nonostante tali osservazioni, questa deroga è stata ritenuta necessaria, in quanto le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come pure le licenze specifiche o gli accordi contrattuali che limitano la vendita o la distribuzione di un prodotto possono giustificare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

L'atto delegato non prevede una deroga basata sui motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera g), del regolamento, ossia i casi in cui la distruzione è l'opzione con il minor impatto ambientale negativo. Sulla base dell'attuale elenco di prodotti di cui all'allegato VII del regolamento, lo studio complementare ha sottolineato che, rispetto al riciclaggio o ad altre forme di distruzione, il riutilizzo di tali prodotti rimane la soluzione migliore dal punto di vista ambientale. Il 77 % dei rispondenti non ha formulato osservazioni o ha formulato solo osservazioni marginali in merito. Il riciclaggio può comunque aver luogo quando i prodotti non sono idonei all'uso e sono pertanto coperti da altre deroghe, il che è in linea con la priorità data alla prevenzione dei rifiuti e alla preparazione per il loro riutilizzo nell'ambito della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il potere di adottare atti delegati è previsto dall'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1781.

L'articolo 1 stabilisce le definizioni applicabili all'atto delegato.

L'articolo 2 specifica le deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

L'articolo 3 specifica le prove che gli operatori economici devono fornire per verificare che la distruzione di un prodotto invenduto sia giustificata.

L'articolo 4 impone agli operatori economici di fornire informazioni agli operatori del trattamento dei rifiuti in merito alla deroga applicabile.

L'articolo 5 prevede una clausola di riesame.

L'articolo 6 precisa le date di entrata in vigore e applicazione dell'atto delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 9.2.2026

**che integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE¹, in particolare l'articolo 25, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 vieta la distruzione da parte di un operatore economico di determinati prodotti di consumo invenduti a decorrere dal 19 luglio 2026.
- (2) Per consentire agli operatori economici di distruggere i prodotti di consumo invenduti qualora ciò sia giustificato e opportuno per uno dei motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1781, è necessario stabilire deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII di tale regolamento.
- (3) A seconda delle circostanze che giustificano la distruzione, gli operatori economici potrebbero comunque essere in grado di rifabbricare, ricondizionare o donare i pertinenti prodotti di consumo invenduti e di disfarsene al fine di prepararli per il riutilizzo, conformemente alla definizione di "distruzione" di cui all'articolo 2, punto 34), del regolamento (UE) 2024/1781. Qualora si applichi una deroga, la distruzione dei prodotti di consumo invenduti deve essere effettuata secondo l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, dando priorità al riciclaggio rispetto ad altre operazioni di recupero, compreso il recupero di energia, e ad operazioni di smaltimento.
- (4) L'obiettivo del regolamento (UE) 2024/1781 è migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti. Tuttavia il divieto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento non dovrebbe impedire agli operatori economici o limitare la possibilità per essi di adottare le misure necessarie per garantire un livello elevato di sicurezza e distruggere i prodotti di consumo invenduti che rappresentino un pericolo per la salute o la sicurezza quando non è possibile adottare altre misure di attenuazione.
- (5) I prodotti di consumo potrebbero inoltre non essere conformi al diritto dell'Unione o nazionale per motivi diversi da quelli connessi alla salute o alla sicurezza dei consumatori, ad esempio per motivi etici, come il lavoro forzato. In tali casi, la distruzione potrebbe essere prescritta da tale normativa o potrebbe costituire una misura di attenuazione opportuna e dovrebbe pertanto essere consentita.

¹ GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>.

- (6) La tutela dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per preservare l'integrità del mercato interno e per incentivare lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e tecnologie. Laddove si accerti che i prodotti di consumo invenduti violino diritti di proprietà intellettuale, la loro distruzione può essere necessaria per prevenire ulteriori violazioni.
- (7) I diritti di proprietà intellettuale possono anche essere collegati a obblighi contrattuali validi e giuridicamente applicabili, quali quelli disposti da licenze che limitano la vendita o la distribuzione di un prodotto dopo una data specifica. Trascorsa tale data, la distruzione del prodotto può essere necessaria per garantire l'esercizio effettivo di tali diritti.
- (8) Alcuni prodotti di consumo possono essere inadatti al riutilizzo o alla rifabbricazione a causa dell'impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione dei prodotti. Tale rimozione può essere necessaria per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. I prodotti di consumo possono inoltre essere inadatti al riutilizzo o alla rifabbricazione perché inappropriati in un particolare contesto culturale, etico o sociale. Tali prodotti, pur conformi al diritto dell'Unione o nazionale, potrebbero risultare controversi e suscitare un dibattito morale o sollevare questioni di ordine etico oppure essere in contrasto con le norme prevalenti socialmente accettate in materia di rispetto, uguaglianza o dignità umana. Ciò comprende, in particolare ma non in modo esclusivo, i prodotti che perpetuano la discriminazione, sfruttano stereotipi o si basano su un linguaggio o su immagini altamente provocatori. In tali casi, la distruzione dovrebbe essere possibile qualora sia la soluzione più efficace e proporzionata per far fronte a tali difficoltà tecniche. L'impossibilità tecnica si riferisce a situazioni in cui le tecnologie esistenti, le conoscenze tecniche consolidate o le competenze a disposizione dell'operatore economico sono insufficienti o inaffidabili per attuare rimedi efficaci.
- (9) Dovrebbe essere possibile distruggere i prodotti danneggiati, ossia oggetto di danni materiali, contaminazione o deterioramento durante le attività e i processi che si svolgono lungo l'intera catena di fornitura. Ciò dovrebbe includere la manipolazione, lo stoccaggio, il trasporto, la vendita al dettaglio o la restituzione da parte dei consumatori se i prodotti sono stati restituiti sulla base del diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio² o, se del caso, durante un periodo di recesso più lungo concesso dal commerciante, purché la riparazione non sia tecnicamente fattibile o efficace in termini di costi.
- (10) Dovrebbe essere possibile distruggere i prodotti inadatti allo scopo cui sono destinati a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione che li rendono non funzionali. Un prodotto dovrebbe essere considerato non funzionale se non possiede le proprietà essenziali ragionevolmente attese dai consumatori o se il difetto compromette la finalità principale del prodotto. La distruzione dovrebbe essere consentita solo se i prodotti non possono essere riparati.

² Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj>).

- (11) Gli operatori economici potrebbero donare i prodotti di consumo invenduti, affinché siano utilizzati o riutilizzati, a partner di donazione idonei, compresi i soggetti dell'economia sociale che, ai sensi della normativa o per prassi abituale, accettano donazioni dei prodotti di consumo in questione, dando la priorità alle donazioni locali per ridurre al minimo l'impatto ambientale e promuovere la creazione di modelli imprenditoriali sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell'Unione. I prodotti potrebbero essere distrutti qualora tale offerta come donazione sia stata presentata, direttamente ad almeno tre soggetti dell'economia sociale idonei nell'Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell'operatore economico, per un periodo minimo di otto settimane, e i prodotti non siano stati accettati come donazione. I soggetti dell'economia sociale che ricevono prodotti di consumo invenduti come donazione dovrebbero essere autorizzati a distruggere tali prodotti se non riescono a trovare destinatari per essi, a meno che tali prodotti non siano soggetti agli obblighi in materia di raccolta differenziata e preparazione per il riutilizzo dei tessili invenduti di cui ci si è disfatti di cui alla direttiva 2008/98/CE o a obblighi equivalenti per altri gruppi di prodotti.
- (12) Al fine di evitare conseguenze negative non intenzionali dei modelli imprenditoriali circolari che comportino la vendita di prodotti dopo la loro preparazione per il riutilizzo, dovrebbe essere possibile distruggere i prodotti di consumo invenduti che sono stati messi a disposizione sul mercato a seguito di operazioni effettuate da gestori del trattamento dei rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³. Conformemente a tale direttiva, affinché i rifiuti cessino di essere tali, deve esistere un mercato o una domanda per il prodotto recuperato. In assenza di tale mercato dovrebbe pertanto essere possibile distruggere il prodotto.
- (13) Per prevenire gli abusi, affinché le deroghe applicate dagli operatori economici siano giustificate e la distruzione rimanga quindi una misura di ultima istanza, è opportuno prevedere adeguati meccanismi di verifica basati, se del caso, sulle pratiche esistenti in materia di garanzia della qualità dei prodotti. Per consentire alle autorità nazionali competenti di svolgere controlli adeguati, gli operatori economici dovrebbero conservare per cinque anni a fini di verifica tutta la documentazione pertinente utilizzata. Quando più prodotti sono interessati dalle medesime circostanze che ne giustificano la distruzione, la documentazione dovrebbe essere redatta collettivamente per tutti i prodotti.
- (14) Gli operatori economici a conoscenza di circostanze che determinino l'applicabilità di una delle deroghe di cui al presente regolamento ai prodotti invenduti dovrebbero fornire al gestore del trattamento dei rifiuti destinatario una dichiarazione che lo informi in merito alla deroga applicabile, al fine di agevolare processi di cernita più efficaci, migliorare i tassi di riutilizzo e di riciclaggio e ridurre i costi superflui di trattamento dei rifiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/2018-07-05>).

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "soggetto dell'economia sociale", il soggetto dell'economia sociale quale definito all'articolo 3, punto 4 *decies*), della direttiva 2008/98/CE;
- 2) "efficace in termini di costi", situazione in cui il costo della riparazione o del ricondizionamento di un prodotto non supera il costo totale della distruzione di tale prodotto e dei materiali, della fabbricazione, dell'imballaggio, del trasporto, dello stoccaggio e di qualsiasi altra spesa amministrativa o logistica relativa alla sostituzione dello stesso prodotto.

Articolo 2

Deroghe al divieto di distruzione dei prodotti di consumo invenduti

I prodotti di consumo invenduti elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 possono essere distrutti in una delle circostanze seguenti, purché sia possibile presentare la documentazione di cui all'articolo 3:

- (a) si tratta di un prodotto pericoloso ai sensi del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴;
- (b) il prodotto è inidoneo allo scopo in quanto non è conforme al diritto dell'Unione o nazionale per motivi diversi da quelli di cui alla lettera a) e la distruzione è prescritta dalla normativa o è la misura correttiva appropriata e proporzionata;
- (c) è accertato che il prodotto viola i diritti di proprietà intellettuale in base a una decisione giudiziaria passata in giudicato, una decisione adottata in esito a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie oppure una notifica emanata da un titolare di diritti, da un'autorità competente o da un organismo autorizzato ad agire per conto di un titolare di diritti o scaturita da un'indagine interna svolta dall'operatore economico, a condizione che quest'ultimo possa comprovare debitamente la violazione;
- (d) il prodotto è soggetto a una licenza valida e giuridicamente applicabile o a un obbligo contrattuale analogo a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sulla cui base la vendita, la distribuzione o qualsiasi altra forma di trasferimento del prodotto dopo un periodo determinato costituisce una violazione di tali diritti di proprietà intellettuale e il suddetto periodo è giunto a scadenza, a condizione che l'operatore economico possa comprovare debitamente la violazione e sia in grado di dimostrare che la distruzione è la misura correttiva appropriata e proporzionata;
- (e) il prodotto è inadatto alla preparazione per il riutilizzo o alla rifabbricazione in quanto è tecnicamente impossibile rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche di progettazione riconoscibili del prodotto o altre caratteristiche che sono:
 - (i) protetti da diritti di proprietà intellettuale; oppure

⁴ Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj>).

- (ii) considerati inappropriati;
- (f) il prodotto può essere ragionevolmente considerato inaccettabile per l'uso da parte dei consumatori a motivo di danni, compresi danni materiali, deterioramento o contaminazione, compresi problemi di igiene, siano essi causati dai consumatori o avvenuti durante la manipolazione del prodotto da parte degli operatori economici o di altri attori coinvolti nella catena di fornitura, nel trasporto, nella vendita al dettaglio o nello stoccaggio e la riparazione e il ricondizionamento non siano tecnicamente fattibili o efficaci in termini di costi;
- (g) il prodotto è inidoneo allo scopo cui è destinato a causa di difetti di progettazione o di fabbricazione la cui riparazione non è tecnicamente fattibile;
- (h) solo quando non sia applicabile alcuna delle circostanze di cui alle lettere da a) a g), il prodotto è stato offerto come donazione direttamente ad almeno tre soggetti dell'economia sociale idonei nell'Unione o su una pagina facilmente accessibile del sito web dell'operatore economico per un periodo di almeno otto settimane, e il prodotto non è stato accettato come donazione;
- (i) il prodotto è stato ricevuto come donazione da un soggetto dell'economia sociale con sede nell'Unione ma non è stato possibile trovare un destinatario;
- (j) il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato dopo essere stato preparato per il riutilizzo da un gestore del trattamento dei rifiuti, ma non è stato possibile trovare un destinatario.

Articolo 3

Documentazione per la verifica della conformità

Per un periodo di cinque anni dalla distruzione di un prodotto di consumo invenduto oggetto di deroga a norma dell'articolo 2, gli operatori economici conservano e, su richiesta, mettono a disposizione delle autorità competenti in formato elettronico, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad eccezione dei casi in cui le informazioni sono a disposizione dell'autorità nazionale competente sulla base di un altro atto giuridico, la documentazione seguente:

- (a) per un prodotto pericoloso di cui all'articolo 2, lettera a), uno dei documenti seguenti:
 - i) la descrizione di un problema di salute o di sicurezza che compromette la conformità all'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/988, compresa una valutazione della sicurezza del prodotto a norma degli articoli 6, 7 e 8 di tale regolamento;
 - ii) un verbale di prova che attesti la presenza in un prodotto di sostanze chimiche non conformi e indichi il diritto dell'Unione o nazionale applicabile;
- (b) per un prodotto di cui all'articolo 2, lettera b), una dichiarazione di autovalutazione che indichi il tipo di non conformità e il diritto dell'Unione o nazionale applicabile;
- (c) nel caso di cui all'articolo 2, lettera c), la decisione giudiziaria passata in giudicato, la decisione adottata con procedura di risoluzione alternativa delle controversie o la notifica di cui a tale lettera o la documentazione di un'indagine interna che comprovi l'avvenuta violazione;

- (d) nel caso di cui all'articolo 2, lettera d), una licenza, un contratto o un accordo conclusi con il titolare dei diritti e che specifichino espressamente le restrizioni legate alla distribuzione o ad altre forme di trasferimento del prodotto dopo un determinato periodo, unitamente a una giustificazione del fatto che la distruzione è appropriata e proporzionata;
- (e) nel caso di cui all'articolo 2, lettera e), un rapporto di ispezione o la documentazione giustificativa che dimostri che le opzioni tecniche di preparazione del prodotto per il riutilizzo o la rifabbricazione siano state valutate e giudicate impraticabili, compresi, se del caso, prove visive, analisi tecniche o pareri di esperti che comprovino l'impossibilità tecnica di rimuovere o rendere inaccessibili in modo permanente le etichette, i loghi o le caratteristiche riconoscibili che sono protetti da diritti di proprietà intellettuale o che sono considerati inappropriati;
- (f) nel caso di un prodotto danneggiato di cui all'articolo 2, lettera f), o di un prodotto inidoneo allo scopo di cui alla lettera g) di tale articolo, uno dei documenti seguenti:
 - i) la prova che il prodotto è stato sottoposto a procedure di valutazione della qualità, tra cui l'ispezione visiva e la cernita, che danno priorità al riassortimento e alle riparazioni, compresi una descrizione della procedura di valutazione della qualità, piani standardizzati per rimediare a tipi specifici di danni e una descrizione dei casi specifici in cui la riparazione e il ricondizionamento non sono possibili sulla base di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all'articolo 2, lettera f), o sulla base di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;
 - ii) un verbale di ispezione, comprendente i risultati di una prova tecnica, i risultati delle valutazioni pratiche applicabili o quelli di altre valutazioni di esperti, che documenti il tipo e la gravità del danno individuato per i prodotti o i lotti compromessi e l'impossibilità di adottare misure correttive a causa di considerazioni tecniche o di efficacia in termini di costi per un prodotto di cui all'articolo 2, lettera f), o a causa di considerazioni tecniche per un prodotto di cui alla lettera g) di tale articolo;
- (g) nel caso di cui all'articolo 2, lettera h), la prova dell'offerta come donazione;
- (h) nel caso di cui all'articolo 2, lettera i), una dichiarazione attestante che il prodotto è stato ricevuto come donazione e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso;
- (i) nel caso di cui all'articolo 2, lettera j), la documentazione attestante che il prodotto è stato ricevuto da un gestore del trattamento dei rifiuti e che non è stato possibile trovare un destinatario per esso.

Articolo 4

Dichiarazione ai gestori del trattamento dei rifiuti

Gli operatori economici forniscono al gestore del trattamento dei rifiuti, al quale consegnano i prodotti di consumo invenduti oggetto di una delle deroghe di cui all'articolo 2, una dichiarazione sulla deroga applicabile.

Articolo 5

Riesame

La Commissione riesamina il presente regolamento tenendo conto dei nuovi prodotti aggiunti all'allegato VII del regolamento (UE) 2024/1781 o dell'adeguatezza delle deroghe, valutando in particolare se nuovi dati scientifici o l'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia giustifichino una deroga per l'applicazione di tecnologie di riciclaggio di alta qualità come l'opzione con il minor impatto ambientale negativo. La Commissione presenta i risultati di tale riesame, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, ogni volta che un nuovo prodotto è aggiunto all'allegato VII di tale regolamento e, in ogni caso, entro il...
[OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 19 luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9.2.2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN